



FRANCOVITTADINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

STATUTO

Approvato con Decreto Direttoriale n. 1345 del 5 luglio 2016 del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore

Statuto
Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia
"Franco Vittadini"

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Criteri guida
- Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa
- Art. 5 - Rapporti sindacali
- Art. 6 - Pari opportunità

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

- Art. 7 - Statuto
- Art. 8 - Autonomia regolamentare
- Art. 9 - Regolamento generale dell'Istituzione
- Art. 10 - Regolamento Didattico
- Art. 11 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 12 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 13 - Regolamento degli studenti

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 14 - Definizione e funzioni
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Il Direttore
- Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 - Il Consiglio Accademico
- Art. 19 - Il Collegio dei Revisori
- Art. 20 - Nucleo di Valutazione
- Art. 21 - Collegio dei Professori
- Art. 22 - Consulta degli Studenti

TITOLO IV – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 23 - Corsi e titoli di studio
- Art. 24 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 25 - Collaborazioni

TITOLO V – STRUTTURE DI SERVIZIO

- Art. 26 - Strutture di servizio

TITOLO VI – RAPPORTI CON L'ESTERNO

- Art. 27 - Contratti e convenzioni

TITOLO VII – UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 28 - Principi e criteri direttivi
- Art. 29 - Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI

- Art. 30 - Funzionamento degli Organi
- Art. 31 - Acquisizione di pareri
- Art. 32 - Incompatibilità

TITOLO I

Principi generali e attività dell'Istituzione

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia "Franco Vittadini" è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c) della legge 21/12/1999, n. 508.
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia "Franco Vittadini", di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99, art. 2, comma 4.
3. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica.
4. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto, in conformità alla legge 508/99 e al D.P.R. n.132 del 28.02.2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.
6. L'Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli Organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione è sede primaria dell'alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e della ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
2. L'Istituzione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
3. L'Istituzione opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con Istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelli operanti sul territorio.
4. L'Istituzione promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri Istituti musicali, Università ed Istituzioni culturali che operano in Italia e all'estero.
5. L'Istituzione garantisce ai singoli docenti la piena libertà per l'insegnamento e per la ricerca nell'ambito del Regolamento Didattico.
6. L'Istituzione promuove la collaborazione con Istituti di formazione e di ricerca, Università, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, italiani e stranieri, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 3 - Criteri guida

1. L'Istituzione assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa

1. L'Istituzione uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura l'aggiornamento del personale docente e tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

Art. 5 - Rapporti sindacali

1. L'Istituzione, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 6 - Pari opportunità

1. L'Istituzione si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

TITOLO II

Fonti normative

Art. 7 - Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 e ai sensi degli artt. 114 e 118 della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituzione nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio Accademico può sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

Art. 8 - Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione nell'ambito della propria autonomia normativa adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 9 - Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale dell'Istituzione detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione, salvo quanto di competenza dei regolamenti di cui agli articoli seguenti. In particolare il Regolamento generale dell'Istituzione fissa:
 - a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali.
2. Il Regolamento generale dell'Istituzione e le sue modifiche sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori ed emanati con decreto del Presidente.

Art. 10 - Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dal presente Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituzione rilascia titoli di studio, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all' art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99. Si ispira agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico.
2. Il Regolamento Didattico e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, ed inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le prescritte procedure di controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/03.
3. Il Regolamento e le sue modifiche, dopo la fase di controllo ministeriale, sono emanati con decreto del Presidente.

Art. 11 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art.12 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione, in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 13 - Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti disciplina le modalità di partecipazione della componente studentesca alle attività e alla vita dell'Istituzione e stabilisce criteri e modalità di elezione e di organizzazione.
2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 132/03.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III

Organi di governo e di gestione

Art. 14 - Definizione e funzioni

1. Sono Organi di governo e di gestione dell'Istituzione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) I Revisori dei conti;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;
 - h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; la rappresentanza legale per tale tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di Organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza

nell'ambito artistico e culturale.

4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge 508/99. Fino all'adozione del predetto Regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e siano in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente e di esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni d'ufficio che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri, di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli enti di governo del territorio stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto, nonché il Regolamento generale dell'Istituzione, quello per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e quello di Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi e le rispettive modifiche;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 18, comma 5, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Funzione Pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 3/5 dei componenti.

Art. 18 - Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal Corpo Docente;

L'elettorato attivo è formato dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale.

L' elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione;

- b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
- 3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
- 4. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
- 5. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all' esercizio finanziario di riferimento, e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Corpo Docente;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all' art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 il Regolamento Didattico dell'Istituzione e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell' art. 10;
 - e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge 508/99;
 - f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.
- 6. La richiesta da parte di un componente del Consiglio Accademico di aspettativa di durata superiore ai sei mesi è motivo di decadenza dalla carica.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori

- 1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
- 2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Istituzione; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
- 3. Ai revisori dei conti vengono applicate le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 20 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Comune di Pavia, nella figura del Sindaco e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 21 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Esso:
 - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b) esprime parere sullo Statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituzione e delibera su questioni inerenti l'attività didattica dell'Istituzione.

Art. 22 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV

Ordinamento e organizzazione della didattica

Art. 23 - Corsi e titoli di studio

1. L'Istituzione istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di formazione e di ricerca in campo musicale.
2. L'Istituzione organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento Didattico dell'Istituzione previsto dall'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.

Art. 24 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Istituzione, secondo criteri e modalità stabilite nel proprio Regolamento Didattico, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.
2. In conformità all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99 e alle regole dettate dal Regolamento Didattico, l'Istituzione può deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
 - a) Corsi di preparazione per eventuali esami di stato abilitanti all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento post-diploma accademico;
 - c) Corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - d) Corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - e) Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - f) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
3. L'Istituzione rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le attività di cui al precedente comma 2 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni.
5. Le deliberazioni per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione delle risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento Didattico dell'Istituzione.
6. L'Istituzione favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali auto gestite dagli studenti, da svolgere secondo criteri e modalità fissati in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 25 - Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituzione promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Università, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, sia italiane che straniere, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L'Istituzione assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO V

Strutture di servizio

Art. 26 - Strutture di servizio

1. Sono strutture di servizio dell'Istituzione:
 - a) la biblioteca;
 - b) l'aula multimediale;
 - c) l'auditorium.
2. Organi e modalità organizzative delle strutture di servizio sono definiti con specifici regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.

TITOLO VI

Rapporti con l'esterno

Art. 27 - Contratti e convenzioni

1. L'Istituzione, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione di ricerca o di formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e individuazione delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VII

Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 28 - Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1, è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
5. Il modello organizzativo dell'Istituzione si uniforma ai criteri di organizzazione funzionale.

Art. 29 - Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa dell'Istituzione, fatte salve le competenze attribuite dalla Legge o dal presente Statuto agli Organi di governo e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli Uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale non docente;
 - f) nomina i responsabili degli Uffici e dei procedimenti;
 - g) chiede pareri anche agli Organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale non docente.
3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.
4. Il Direttore Amministrativo può nominare un Responsabile Amministrativo cui delegare parte delle competenze di cui al comma 2

TITOLO VIII

Disposizioni, procedure e norme finali

Art. 30 - Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, il Regolamento generale dell'Istituzione e i Regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria Amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
 - b) chiunque non partecipi, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli Organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto;
 - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 31 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, salvo quanto diversamente disposto da norme di Legge.

Art. 32 - Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono anche essere membri del Consiglio Accademico.
2. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con le cariche di R.S. e/o di R.S.U.